



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Via dei Flavi 16 – 02100 Rieti
Tel. 0746200799 – Fax 0746205755
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.rieti@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N°76 del 10/04/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

RISULTATI
GIUSTIZIA SPORTIVA

Pag. 2
Pag.3

1 Risultati Gare

TERZA CATEGORIA				
DATA	GIORNATA			
05/04/25	10/R	VALLE DEL SALTO	GORILLA	0 - 5
06/04/25	10/R	SPORT LAB 75	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	1 - 3
		ITALIAN KICK OFF	SPORTING MDC LISCIANO	5 - 2
		POL. COMUNALE MONTEFLAVIO	ASD MENTANA	1 - 1
		TORRITA TIBERINA	POGGIO CATINO	1 - 3

2 Risultati Gare di Recupero

TERZA CATEGORIA				
DATA	GIORNATA			
09/04/25	7/R	PRO MARCELLINA	POGGIO CATINO	V.D.G.S.

3 Risultati Gare

COPPA UNDER 19				
DATA	GIORNATA			
05/04/25	1/R	POGGIO MIRTETO CALCIO	FORANO CALCIO	4 - 3
		SANTA LUCIA CALCIO	VALLE DEL PESCHIERA	4 - 4
		F.C. RIETI 1936 ASD	VELINIA	2 - 1
		ALBA CITTAREALE ALTOLAZIO	POGGIO BUSTONE 2014	3 - 1

2. Giustizia Sportiva

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo **Sig. Aguzzi Claudio** assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. **Sig. Tortorella Antonino** nella seduta del **07.04.2025**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1. CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 9/ 5/2025

LEONETTI ALESSANDRO (VALLE DEL SALTO)

Perchè in occasione della segnatura quarta rete da parte degli ospiti , si alzava dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all'arbitro lo insultava con parole offensive ed ingiuriose.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE

MAFFIA FRANCESCO (VALLE DEL SALTO)

Perchè in seguito all'espulsione di un suo dirigente, si posizionava faccia a faccia con l'arbitro ed inveiva nei suoi confronti con frasi gravemente offensive. Successivamente si metteva dietro la porta e ritardando l'uscita rivolgeva al direttore di gara frase offensiva e minacciosa.

GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 TORRITA TIBERINA

Ammenda di euro 1000,00, squalifica del campo di gioco fino al 31/12/2025 con obbligo di disputa di gare a porte chiuse, nonchè n.2 punti di penalizzazione in classifica (art 35 comma 5 bis, del C.G.S.). Sanzione così determinata in funzione della totale assenza di supporto all'arbitro in occasione degli accadimenti, da parte di tesserati della società al termine della gara.

Euro 200,00 SPORT LAB 75

Perchè un gruppo di sostenitori esprimeva offese durante i primi 15 minuti del primo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Tali offese sono state reiterate a circa 10 minuti dalla fine della partita nei confronti di alcuni calciatori della squadra ospitata. Terminata la gara alcuni sostenitori si avvicinavano alla rete di recinzione sputando e tirando vari sassolini sui calciatori della squadra ospitata intenti a rientrare nella spogliatoio senza alcuna reazione da parte degli stessi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 5/2025

PERUGINI SAMUELE (TORRITA TIBERINA)

Per mancata assistenza all'arbitro a fine gara.

INIBIZIONE SQUALIFICA A GARE: PER 4 GARE EFFETTIVE

GIAMPIERI ANDREA (TORRITA TIBERINA)

Perchè al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36. comma 1, let. A del C.G.S.)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 12/ 4/2030

TAORMINA GIUSEPPE (TORRITA TIBERINA)

Inibizione fino al 12/04/2030 con preclusione all'attività in via definitiva.

Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose e di discriminazione razziale.

Alla notifica del provvedimento disciplinare tentava più volte di colpirlo con calci e pugni, che il direttore di gara riusciva a schivare. Quindi lo afferrava per la maglia della divisa, riuscendo a strappargli dalle mani il cartellino rosso, che accartocciava.

Persisteva nelle gravi ed oltraggiose offese, ancora di stampo razzista e sputava altresì nei confronti dell'arbitro, che riusciva a evitare di esserne attinto.

Veniva quindi allontanato grazie all'intervento del capitano della società.

Al termine della gara rientrava indebitamente nell'area spogliatoi, tramite un cancello lasciato aperto, nonostante il direttore di gara ne avesse più volte sollecitata la chiusura.

Il Taormina, prima tentava di impedire l'accesso all'arbitro al proprio spogliatoi, quindi lo afferrava per un braccio, causandogli dolore e danneggiandogli la divisa.

Reiterava le gravi minacce e le ingiurie di discriminazione per motivi di razza.

Nonostante nessun dirigente della società prestasse assistenza al direttore di gara, questi riusciva a raggiungere lo spogliatoio ed a chiudersi dentro, non riuscendo a chiamare la Forza Pubblica a causa dell'assenza del segnale telefonico.

All'uscita dall'impianto sportivo per dirigersi alla propria autovettura, il Taormina lo attendeva, unitamente ad una ventina circa di sostenitori della società, i quali lo bloccavano, lo spintonavano e tentavano di sottrargli il borsone.

Ancora il Taormina reiterava nuove ed ulteriori espressioni offensive e razziste e, non riuscendo a prenderlo per il collo, gli strappava gli occhiali da sole e li gettava a terra, distruggendoli.

Nessun tesserato della società, anche in questa occasione, prestava soccorso a l'arbitro.

Quest'ultimo, benché venisse colpito da schiaffi sul collo e calci alle gambe da parte dei predetti sostenitori e dal Taormina, che li incitava vieppiu' alla violenza, supportato unicamente da una persona non identificata, che sopraggiungeva in suo soccorso, riusciva a raggiungere il proprio veicolo e ad allontanarsi. Art 35, comma 5, del C.G.S. la sanzione è da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale della FIGC per prevenire e contrastare tali episodi (art 16, comma 4/bis). Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n 104 /A del 17/12/2014.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GANDINI SANDRO (SPORT LAB 75)

Espulso perché ripeteva insistentemente all'arbitro di muoversi di più sul campo, tutto ciò accompagnato da gesti nervosi e nel contempo usciva per circa un metro dall'area tecnica entrando sul terreno di gioco in maniera non minacciosa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MANCINI ANDREA (TORRITA TIBERINA)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive (art 36 comma 1 let. A del C.G.S.)

SCIARRA NATHAN (TORRITA TIBERINA)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1, let a, del C.G.S.)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GANDINI NICCOLO (SPORT LAB 75)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALASSO GERMANO (SPORTING MDC LISCIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CRESCENZI LORENZO (TORRITA TIBERINA)

Perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36. comma 1, let. A del C.G.S.)

LUGINI NICOLO (TORRITA TIBERINA)

Perché, al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1, let A del C.G.S.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FASOLI MATTIA
HALLULLI DANIELE

(POL. COMUNALE
MONTEFLAVIO)
(SPORT LAB 75)

CORBO SAMUELE
BARNABEI SIMONE

(PRO CALCIO CASTEL
MADAMA)
(TORRITA TIBERINA)

GARE DEL 9/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SS PRO MARCELLINA - POGGIO CATINO

GARE SOSPESSE O NON DISPUTATE

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione in campo della Soc. POGGIO CATINO

-osservato che la societa' predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti come previsto dall'art. 55 comma 1 delle N.O.I.F.

Visto l'ART.53 delle N.O.I.F. comma 2 e 7

SI DECIDE

-si infliggere alla societa' POGGIO CATINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 e la penalizzazione di Un punto in classifica

- di comminare alla stessa l'ammenda di euro 100,00(1° rinuncia)

2.2.COPPA PROVINCIA UNDER 19 “ROBERTO SILVESTRI”

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE SQUALIFICA A GARE: PER UNA GARA EFFETTIVA

PASQUALI GIANLUCA (VELINIA)

Espulso per continue proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVALLI SAMUELE (VALLE DEL PESCHIERA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SGAVICCHIA GABRIELE (VALLE DEL PESCHIERA)

PASQUALI LORENZO (VELINIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARBASINI SAMUELE (FORANO CALCIO 2020)

DI PAOLO GUGLIELMO (FORANO CALCIO 2020)

ROSATELLI FABIO (SANTA LUCIA CALCIO)

MASSARI MATTEO (VALLE DEL PESCHIERA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

D ELIA EMILIANO (ALBA CITTAREALE
ALTOLAZIO)

D ANGELI FRANCESCO (F.C. RIETI 1936 A R.L.)

FRAU LUCIANO (SANTA LUCIA CALCIO)

GATTI MARCO (SANTA LUCIA CALCIO)

CAVALLI SAMUELE (VALLE DEL PESCHIERA)

GENTILI FEDERICO (VALLE DEL PESCHIERA)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre il 30 Aprile 2025.

Pubblicato in Rieti il 10 Aprile 2025

IL SEGRETARIO
Paola Bonaventura

IL DELEGATO
Gianpaolo Parravano